

IVA

Più tempo per aggiornare i programmi di fatturazione elettronica

di Clara Pollet, Simone Dimitri

In considerazione dell'attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica Covid-19, recependo anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, con il [**provvedimento prot. n. 166579/2020 del 20 aprile 2020**](#), sono stati modificati i termini di utilizzo della **nuova versione** (versione 1.6.1) delle **specifiche tecniche della fatturazione elettronica**, approvate con precedente **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020** (versione 1.6).

In particolare, **a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020** il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema allegato all'ultimo provvedimento, **sia con lo schema attualmente in vigore (versione 1.5** approvata con il **provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018); dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato il 20 aprile.**

Nello specifico, nel recepire le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, nella nuova versione (1.6.1) delle specifiche tecniche sono state **aggiornate le date di fine validità** per taluni codici e modificata la **data di entrata in vigore** di taluni controlli.

La versione 1.6.1 in argomento estende la doppia **validità delle specifiche tecniche nella versione 1.5 e 1.6, dal primo ottobre al 31 dicembre 2020**, con modifica della data di fine validità per i codici Natura N2, N3 e N6 (paragrafi 2.2 e 4.2) e della data di entrata in vigore dei controlli con codice 00445 (Appendice 1) e 00448 (Appendice 2).

Si tratta, in particolare, del maggior dettaglio richiesto per le operazioni senza applicazione dell'Iva che richiedono la precisazione della **Natura operazione** ed il conseguente **codice errore** che scaturisce dal controllo di questo campo.

Riepiloghiamo di seguito il nuovo programma di utilizzo delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica:

- **fino al 30 settembre** - valide le specifiche tecniche nella versione 1.5;
- **dal 1° ottobre al 31 dicembre** - **doppia validità delle specifiche tecniche per situazione emergenziale;**

- **dal 1° gennaio 2021** - valide esclusivamente le specifiche tecniche 1.6.1.

A partire **dal prossimo anno**, nella gestione della fattura elettronica in formato .xml, **con riferimento alle operazioni senza Iva, non saranno più utilizzabili i codici generici** riferiti a operazioni non soggette (N2), non imponibili (N3) o per le operazioni in *reverse charge*, ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi, ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti (N6).

Dovrà distinguersi, ad esempio, tra **operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni d'intento** (N3.5) e **operazioni non imponibili esportazioni** (N3.1), senza poter più indicare un generico codice N3.

È stata aggiornata **l'appendice 1** contenente **l'elenco dei codici errore** relativi alla fattura ordinaria e a quella semplificata.

Le **tipologie di controllo** effettuate mirano a verificare nomenclatura ed unicità del file trasmesso, dimensioni del file, integrità del documento se firmato con le tecnologie previste, autenticità del certificato di firma, conformità del formato fattura, coerenza e validità del contenuto della fattura, unicità della fattura e recapitabilità della stessa.

In particolare, la **verifica di coerenza sul contenuto** viene effettuata per garantire la coerenza degli elementi informativi in base a quanto previsto dalle regole tecniche; in caso di mancato rispetto di dette regole, il **documento viene rifiutato e la fattura si considera non emessa**.

In caso di fatture ordinarie viene visualizzato il **“Codice 00445”** (in vigore dal primo gennaio 2021), quando viene riportato nel file .xml il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell'operazione; nel caso di fatture semplificate, invece, lo stesso codice errore identifica l'utilizzo del valore generico N2 o N3. In altri termini, **non saranno più utilizzabili i codici natura “padre”** ma solo quelli di dettaglio, **laddove previsti**.

Anche **l'appendice 2** è stata aggiornata con i **codici errore relativi ai dati fatture transfrontaliere** (il cosiddetto esterometro).

Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare, in generale, nomenclatura ed unicità del file trasmesso, dimensioni del file, integrità del documento, autenticità del certificato di firma, conformità del formato dati fattura, coerenza e validità del contenuto dei dati della fattura e autorizzazione alla trasmissione; a decorrere dal 1° gennaio 2021 viene introdotto il **Codice 00448** in caso di utilizzo del **valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell'operazione**.